

**REGOLAMENTO (UE) 2018/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 18 aprile 2018**

**relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le tariffe applicabili ai pacchi e altri invii postali transfrontalieri per i mittenti di piccoli volumi, in particolare piccole e medie imprese (PMI) e privati, sono ancora relativamente elevate. Ciò ha un impatto negativo diretto sugli utenti alla ricerca di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente nel contesto del commercio elettronico.
- (2) L'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sottolinea il posto che occupano i servizi di interesse economico generale, tra cui i servizi postali, nell'ambito dei valori condivisi dell'Unione, nonché il loro ruolo nel promuovere la coesione sociale e territoriale. Vi si afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere ai loro compiti.
- (3) Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE sottolinea inoltre che i valori condivisi dell'Unione in relazione ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 TFUE comprendono le differenze in termini di esigenze e preferenze degli utenti, che potrebbero derivare da situazioni geografiche, sociali e culturali differenti, nonché un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e la promozione di un accesso universale e dei diritti degli utenti.
- (4) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.
- (5) Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto concerne le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione con riguardo al controllo del mercato e alla sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Ad esempio, alcune autorità possono esigere che i fornitori trasmettano informazioni pertinenti sui prezzi. L'esistenza di tali differenze è stata confermata da un parere congiunto dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, il quale ha concluso che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre degli opportuni poteri di regolamentazione per intervenire e che tali poteri non sembrano esistere in tutti gli Stati membri. Tali differenze comportano oneri amministrativi e costi di conformità aggiuntivi per i fornitori di servizi di consegna dei pacchi che operano attraverso le frontiere. Tali differenze costituiscono pertanto un ostacolo alla fornitura transfrontaliera di tali servizi, incidendo direttamente sul funzionamento del mercato interno.
- (6) In ragione della natura internazionale del settore della corrispondenza postale e dei pacchi, è importante sviluppare ulteriori norme tecniche europee e internazionali a vantaggio degli utenti e dell'ambiente, anche per offrire maggiori opportunità commerciali alle imprese. Inoltre, gli utenti segnalano spesso problemi relativi alla

<sup>(1)</sup> GUC 34 del 2.2.2017, pag. 106.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

